

**APOSTASIA DALLA FEDE CATTOLICA PER ADESIONE A NUOVI
MOVIMENTI RELIGIOSI E SUCCESSIVA RIAMMISSIONE
ALLA PIENA COMUNIONE CON LA CHIESA CATTOLICA:
aspetti canonici-liturgici-pastorali**

1. CONDIZIONE ECCLESIALE DI CHI HA ABBANDONATO LA CHIESA CATTOLICA

- a)- PRINCIPI
- b)- PROCEDURE

2. RIAMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE DELLA CHIESA CATTOLICA

- a)- PREPARAZIONE
- b)- REMISSIONE DELLA SCOMUNICA
- c)- RITO DI RIAMMISSIONE
- d)- AMMINISTRAZIONE DI ALCUNI SACRAMENTI

----- *Indice dei Moduli* -----

Mod. 1/a LETTERA DELLA CURIA AL CATTOLICO CHE CHIEDE L'ANNOTAZIONE DEL

SUO ABBANDONO FORMALE DELLA CHIESA CATTOLICA
(richiesta di colloquio prima dell'annotazione sul registro dei battesimi)

Mod. 1/b LETTERA DELLA CURIA AL CATTOLICO CHE CHIEDE L'ANNOTAZIONE DEL SUO

ABBANDONO FORMALE DELLA CHIESA CATTOLICA (richiesta "dati"
all'interessato)

Mod. 1/c LETTERA DELLA CURIA AL CATTOLICO CHE CHIEDE L'ANNOTAZIONE DEL SUO ABBANDONO FORMALE DELLA CHIESA CATTOLICA
(richiesta di colloquio dopo l'annotazione sul registro dei Battesimi)

Mod. 2 LETTERA DEL PARROCO AL CATTOLICO CHE CHIEDE L'ANNOTAZIONE DEL SUO ABBANDONO FORMALE DELLA CHIESA CATTOLICA

Mod. 3 AUTORIZZAZIONE DELL'ORDINARIO AD APPORRE SUL REGISTRO DEI BATTESIMI

L'ANNOTAZIONE DI ABBANDONO DELLA CHIESA CATTOLICA

Mod. 4/a COMUNICAZIONE DI ABBANDONO DELLA CHIESA CATTOLICA AL PARROCO

DI BATTESIMO (di persona proveniente dall'estero, per motivi tributari)

Mod. 4/b COMUNICAZIONE DI ABBANDONO DELLA CHIESA CATTOLICA (ad altra Diocesi)

Mod. 4/c COMUNICAZIONE DI ABBANDONO DELLA CHIESA CATTOLICA
(a causa del matrimonio dell'interessato, alla parrocchia di Battesimo)

Mod. 4/d COMUNICAZIONE DI ABBANDONO DELLA CHIESA CATTOLICA
(alla parrocchia di residenza dell'interessato)

Mod. 5 DOMANDA ALL'ORDINARIO PER LA RIAMMISSIONE ALLA PIENA
COMUNIONE
CON LA CHIESA CATTOLICA

Mod. 6 CONCESSIONE FACOLTA' PER RIAMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE
CON LA CHIESA CATTOLICA

Mod. 7 ATTO DI RIAMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE DELLA CHIESA
CATTOLICA

Mod. 8 COMUNICAZIONE DI RIAMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE
DELLA CHIESA CATTOLICA AL PARROCO DI BATTESIMO

* *PREMESSA*

Il caso dei fedeli battezzati e cresciuti nella Chiesa cattolica passati ad un nuovo movimento religioso, che in seguito chiedono di essere riammessi alla piena comunione con la Chiesa cattolica impone, anzitutto, la questione di delineare le condizioni in cui tali fedeli sono venuti a trovarsi a causa della loro scelta. Solo così sarà possibile indicare correttamente le modalità canonico-pastorali necessarie per un loro ritorno alla fede cristiana e alla piena comunione con la Chiesa cattolica.

1. CONDIZIONE ECCLESIALE DI CHI HA ABBANDONATO LA CHIESA CATTOLICA

a)- PRINCIPI

1. Occorre ribadire, anzitutto, che i fedeli che in qualsiasi modo abbandonano la Chiesa cattolica non perdono totalmente la comunione con essa, ma solo la piena comunione (cf can.205). Ciò significa che, al di là della loro scelta e della loro consapevolezza, pur nella gravità del loro atto, essi rimangono collegati alla Chiesa e in qualche modo la Chiesa continua ad avere cura di loro, con la preghiera, la cordialità e l'attesa sempre viva di un loro ritorno. Per questo, qualora in seguito chiedano di ritornare nella comunità cattolica, essi vengono di nuovo ammessi alla piena comunione con la Chiesa cattolica e non devono certo ricevere nuovamente i sacramenti già ricevuti. Tali considerazioni invitano, dunque, ad affrontare questi casi con chiarezza e verità, ma anche con carità e misericordia, memori dell'insegnamento evangelico del Padre misericordioso.

2. Una seconda considerazione riguarda il discernimento delle diverse situazioni. Bisognerà, infatti, esaminare con attenzione e pazienza caso per caso, considerando il tipo di nuovo movimento religioso scelto dal fedele ed anche le modalità e le condizioni con cui egli vi ha aderito.

Per fare alcuni esempi: se si tratta di un cattolico che ha ricevuto il battesimo dei Testimoni di Geova, oppure quello dei Mormoni, o ha accettato di compiere atti di consacrazione e di adorazione a Krishna, o è divenuto seguace di Sai Baba considerando il loro maestro come

l'incarnazione dell'Assoluto, allora si deve riconoscere la condizione di "abbandono formale della Chiesa cattolica, cioè di apostasia" (cf can.751)^[1].

Ben più difficile è il giudizio quando si presentano casi di aderenti a quei movimenti religiosi che affermano la doppia appartenenza; pur nella chiara consapevolezza che non è possibile dal punto di vista cattolico abbinare la fede in Gesù Cristo e l'adesione a movimenti che generalmente sostengono l'autosalvazione dell'uomo, occorrerà per questi casi una verifica personale^[2].

3. Da un punto di vista più strettamente canonico bisognerà, dunque, valutare quale tipo di abbandono è stato effettuato dal fedele: di fatto, notorio, formale^[3]; a seconda del grado di abbandono scaturiscono, infatti, differenti conseguenze.

In generale, si tenga presente che è l'"abbandono formale" della Chiesa cattolica l'atto con conseguenze più gravi, cioè l'apostasia con possibile scomunica. Le altre forme di abbandono non comportano tali conseguenze, anche se hanno una loro rilevanza pastorale e giuridica^[4].

Come già ricordato poc'anzi, a proposito dei diversi movimenti religiosi a cui oggi alcuni fedeli cattolici aderiscono, è evidente che l'abbandono formale della Chiesa cattolica e dunque la perdita della piena comunione con essa avviene nel momento del passaggio ufficiale a tali movimenti, cioè o attraverso la ricezione del loro battesimo o attraverso altro atto con valenza di iniziazione: quello che nella tradizione della Chiesa è chiamata abiura o adesione ad altra religione. In tali circostanze il fedele cade nell'apostasia, poiché ha rinnegato in toto o nella sostanza l'oggetto formale della fede cristiana, ha negato l'autorità di Dio che si rivela in Gesù Cristo e quindi si è separato dalla comunità fondata e animata dal Cristo stesso, la Chiesa^[5].

4. Nella riflessione teologico-canonica si invita, però, a distinguere il "peccato" di apostasia dal rispettivo "delitto". L'atto dell'abbandono formale della Chiesa cattolica per passare ad altra religione o movimento religioso comporta, cioè, anzitutto una responsabilità personale morale di fronte a Dio; ma per divenire un delitto, con conseguente pena canonica, esso deve assumere gli elementi propri del delitto, e cioè esservi una violazione esterna, gravemente imputabile per dolo (cioè per deliberata volontà) o per colpa (cioè per negligenza), violazione per la quale è stabilita una pena o una sanzione canonica (cf can.1321). Pertanto, qualora ricorrano tali elementi e un fedele abbia manifestato esternamente la sua apostasia e ciò sia stato raccolto dagli altri fedeli (cioè l'apostasia sia stata effettivamente consumata, cf can.1330), allora si è in presenza di un vero e proprio delitto comportante automaticamente la pena della scomunica. In quest'ottica va letto il can.1364 § 1: «*L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae [...]».*

5. Si tenga presente, però, che il Codice prevede alcune circostanze in cui di fatto, pur avendo commesso apostasia, il fedele non incorre nella pena conseguente. Anzitutto, sono ritenuti incapaci di commettere delitto coloro che abitualmente non hanno l'uso di ragione, anche se la violazione è avvenuta nei cosiddetti intervalli lucidi (cf can. 1322). Inoltre, al can.1323 si afferma che non è passibile di pena chi quando commise il delitto non aveva ancora compiuto i 16 anni di età; oppure senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto (a meno che ciò fosse frutto di grave negligenza); oppure agì a causa di violenza fisica o timore grave, necessità o grave incomodo (a condizione, però, che l'atto non fosse intrinsecamente cattivo o non tornasse a danno delle anime); oppure in quel momento fosse privo di ragione. Inoltre, al can.1324 si afferma che, pur essendo passibili di pena, non incorrono comunque in una pena *latae sententiae* chi quando commise il delitto non aveva un uso perfetto della ragione o mancava di esso a causa di ubriachezza o perturbazioni mentali simili (a meno che fossero state procurate ad arte per commettere il delitto); oppure chi, pur avendo compiuto i 16 anni di età, non era ancora maggiorenne; oppure chi commise un delitto intrinsecamente cattivo o dannoso per le anime costretto da grave timore, necessità o incomodo; oppure chi ebbe ignoranza incolpevole (ma non crassa, supina o affettata) circa la pena

annessa alla violazione della legge o del precetto; oppure chi agì senza piena imputabilità. In questi casi la persona non incorre "automaticamente" nella scomunica; eventuale pena potrà essere comminata solo dall'autorità ecclesiastica competente con atto esplicito.

6. Pertanto, per valutare se un apostata sia effettivamente caduto nella scomunica occorre anche tener presente queste cause esimenti o mitiganti. Per quanto riguarda i nostri casi, può capitare, per esempio, che uno passi ad altro movimento religioso sotto pressione dei genitori o di altri familiari, parenti o vicini che hanno già fatto tale scelta, in un contesto spesso gravido di forti tensioni, ricatti, compromessi, non facilmente sopportabili soprattutto da persone giovani o psicologicamente fragili. A questo proposito si rammenti che il figlio cattolico di un genitore cattolico passato ad altra religione o movimento religioso, al di sotto dei 18 anni non incorre nella scomunica *latae sententiae*; vi incorre, però, se dopo tale età pone un qualche atto di conferma della sua appartenenza a tale religione o movimento religioso. Più in generale, occorre comunque tener presente il possibile diverso grado di imputabilità, cioè di convinzione; ciò potrebbe risultare dal diverso grado di adesione alla vita e all'azione propagandistica del nuovo movimento.

7. Se è vero che le condizioni interne ed esterne hanno la loro incidenza nella valutazione morale, ciò è altrettanto vero nella considerazione delle conseguenze canoniche. E' necessario, quindi, valutare se un cattolico che ha formalmente abbandonato la Chiesa cattolica abbia effettivamente commesso il "delitto" di apostasia, e, in caso affermativo, se sia incorso o meno nella pena *latae sententiae* della "scomunica". Ciò è importante, perché è in gioco il suo sostanziale rapporto con la Chiesa cattolica, la sua piena comunione con essa e la possibilità di accedere ai mezzi di grazia, e in particolare ai Sacramenti, di cui uno scomunicato viene ordinariamente privato^[6]. Oltre a ciò, vi sono anche altre conseguenze, per esempio in merito all'ufficio di padrino o di madrina (cf can.1352); agli uffici ecclesiastici (cf can.1331 § 1,1°-3°); alla celebrazione del matrimonio con un cattolico (cf cann. 1071 § 1,4°-5° e 1124-1126); alle esequie ecclesiastiche (cf can.1184 § 1,1°).

8. Certamente non si può oggi accontentarsi di indicare questa dottrina e normativa della Chiesa cattolica; occorrerà spiegarne le ragioni e le finalità. Infatti, nel nostro contesto sociale ed ecclesiale, sensibile al valore della libertà religiosa e dell'ecumenismo, potrebbero risultare fuori posto questi termini di "delitto" o "pena" riferiti a cattolici che deliberatamente decidono di abbracciare un'altra religione o movimento religioso; o potrebbe apparire irrilevante la questione se tali persone possano accedere ancora ai Sacramenti della Chiesa, visto che da questa sono usciti, anzi che neppure vogliono o possono più mettervi piede.

Davanti a tali obiezioni occorre ribadire che il Battesimo cristiano validamente ricevuto e la conseguente vita cristiana condotta nella comunità cattolica per un certo periodo non sono realtà cancellabili. Pur rispettando la scelta di queste persone, la Chiesa non può non ritenere il loro atto un formale rifiuto della fede cristiana e un abbandono della comunità ecclesiale. E' questo il senso ecclesiale del concetto di "delitto": riconoscimento pubblico di una grave violazione della fedeltà al cristianesimo; e del concetto di "scomunica": dichiarazione della situazione di non piena comunione con la Chiesa cattolica. Si tratta in realtà di un servizio alla verità circa la situazione ecclesiale in cui viene a trovarsi un apostata, al di là della sua convinzione soggettiva.

Risulta particolarmente evidente in questo contesto quella che è una caratteristica generale delle "sanzioni" nella Chiesa: più che uno strumento punitivo o coercitivo esse vogliono costituire un servizio di leale discernimento delle situazioni e di forte richiamo alla conversione, per il bene del singolo fedele e della comunità tutta.

b)- PROCEDURE

1. Il Parroco che si trova di fronte alla richiesta di un cattolico di annotare il proprio passaggio ad altra religione o movimento religioso (personalmente o per lettera)^[7], dovrà anzitutto chiedere istruzioni all'ufficio competente della sua Curia. Se il responsabile di Curia, su indicazione del proprio Ordinario diocesano, riterrà opportuno assumersi personalmente il caso, sarà lui ad inviare una lettera all'interessato per chiedere un incontro chiarificatore (Mod.1/a-c). Se, invece, tale compito sarà affidato al Parroco, sarà lui a prendere contatti con l'interessato e a incontrarlo (Mod.2).

2. Se il destinatario accetta l'incontro con l'addetto della Curia o con il Parroco, questi lo accolga benevolmente e cerchi di dialogare con lui per invitarlo ad un ripensamento, facendogli anche conoscere con delicatezza le conseguenze giuridiche del suo passo. Inoltre, è necessario che nel colloquio si accertino le motivazioni della volontà di abbandono della Chiesa cattolica e si verifichino le condizioni del soggetto, e cioè se questi sia magari in uno stato di depressione psichica o in situazione di particolare disagio familiare o sociale. Il contenuto e l'esito del colloquio siano messi sinteticamente per iscritto e sottoscritti da colui che condusse il colloquio e dall'interessato.

3. Se la lettera non ha ottenuto risposta o se l'eventuale colloquio non ha smosso l'interessato dal suo proposito, ci si rimetta alla decisione dell'Ordinario diocesano circa la possibilità o meno di annotare tale defezione dalla Chiesa cattolica. Se l'autorizzazione è concessa (Mod. 3), il Parroco dove avvenne il Battesimo dell'interessato apponga a margine dell'Atto di Battesimo la seguente Nota: *"È da ritenere che il battezzato abbia abbandonato formalmente la fede cattolica. In caso di richiesta del certificato di Battesimo, il Parroco interpellì l'ordinario diocesano (cf. Autorizzazione dell'Ordinario diocesano, in data, P.G. n°)".*

Sia la Parrocchia che la Curia custodiscano con la dovuta segretezza la documentazione inerente al caso. Così pure, nella Curia si tenga un registro su cui annotare queste defezioni dalla Chiesa cattolica. La Curia provveda anche ad eventuali altre comunicazioni, per alcuni casi particolari (Mod. 4/a-c). In fine, potrà essere opportuno trasmettere la comunicazione di abbandono delle fede cattolica anche al Parroco di residenza dell'interessato (Mod. 4/d).

4. Il ricorso all'Ordinario diocesano è motivato dalla necessità di accertare se la persona abbia formalmente abbandonato la fede cattolica e se sia incorsa nella scomunica *latae sententiae* con tutte le conseguenze circa la ricezione dei Sacramenti e gli altri atti ecclesiali, come sopra descritto. Inoltre, tale procedura è giustificata dalla norma che, al di là delle annotazioni della Cresima o del Matrimonio, le altre modifiche o annotazioni sul registro di Battesimo vanno effettuate solo con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano.

5. Qualora la persona che ha abbandonato la Chiesa cattolica non ne faccia comunicazione alla Parrocchia o alla Curia, allora non è necessario annotare tale atto sul registro dei Battesimi, anche se la situazione fosse palese, tranne che vi sia stata una scomunica inflitta o dichiarata. In merito ad eventuale domanda di tale persona di continuare a ricevere i Sacramenti o compiere altri atti ecclesiali, il Parroco sottoporrà il caso all'ufficio competente di Curia. In tali circostanze sarà opportuno richiamare l'interessato e chiarire la sua situazione, comportandosi similmente a quanto indicato sopra. Tale comportamento deve tendere all'eventuale recupero di quella persona, ma anche alla salvaguardia della vita della comunità ecclesiale. In qualsiasi caso, prima di porre qualche annotazione sul registro dei Battesimi, occorrerà avere l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano.

2. RIAMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE DELLA CHIESA CATTOLICA

a)- PREPARAZIONE

1. E' evidente che davanti alla richiesta di un rientro nella Chiesa cattolica è necessario, anzitutto, un cammino spirituale ed ecclesiale, fatto di catechesi e di preghiera; un cammino personalizzato, compiuto con la dovuta riservatezza, ma anche con la necessaria dimensione comunitaria. Considerata l'influenza avuta sulla persona da parte dell'esperienza compiuta fuori dalla Chiesa cattolica, occorrerà avere pazienza ed intraprendere un itinerario rispettoso e adeguato, sia nei contenuti che nelle modalità e nei tempi. Non ci si lasci prendere da facili e sconsiderati entusiasmi. Il caso sarà comunicato al competente ufficio di Curia, che darà le necessarie indicazioni, in collaborazione con l'eventuale Centro di ascolto sulla nuova religiosità, che sarà opportuno predisporre in ogni Diocesi.

2. Per favorire l'accompagnamento individuale, al candidato sarà affiancato un garante: un catechista o un insegnante di religione o altra persona preparata, che si metta accanto al candidato con competenza, rispetto, pazienza, fiducia. A volte, potrà essere proficua la collaborazione di un movimento o associazione ecclesiale, in cui il candidato potrà essere inserito per un cammino particolare.

Qualsiasi sia la forma di accompagnamento scelta, si tenga presente che il giudizio finale circa la riammissione di un candidato alla piena comunione con la Chiesa cattolica spetta all'Ordinario diocesano, su eventuale domanda del Parroco (Mod. 5)

3. Non è possibile predeterminare a priori l'evoluzione di questi cammini. Da una parte, occorrerà dire ai candidati di avere pazienza con se stessi, di avere fiducia in chi li accompagna, di non pretendere di risolvere subito i loro problemi, ma anche di non stare inerti. Dall'altra, la comunità cristiana se ne dovrà far carico: affiancherà questi fratelli con umiltà e discrezione, insegnando ed imparando. L'importante è camminare insieme, sempre nel rispetto delle coscienze, senza scoraggiarsi, nella consapevolezza che il Signore non abbandona nessuno dei suoi figli.

b)- REMISSIONE DELLA SCOMUNICA

1. Le modalità canoniche della riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica sono, dunque, solo l'atto conclusivo, canonico-liturgico, di un cammino di ritorno alla fede cristiana lungo e complesso, e magari ancora da perfezionare.

Il primo atto da compiere è la "remissione della scomunica *latae sententiae*". Come già detto, occorrerà anzitutto valutare se il fedele abbia effettivamente commesso il delitto di apostasia e se sia realmente incorso nella conseguente scomunica. In caso contrario bisognerà appurare se il Superiore competente inflisse eventualmente altre pene e dunque prendere in considerazione le modalità previste per revocarle. Così pure, in assenza di delitto vero e proprio, occorrerà comunque considerare un'opportuna disciplina penitenziale di riparazione del peccato di apostasia, con eventuale dimensione comunitaria. In caso di dubbio l'assoluzione della scomunica potrà avvenire "*ad cautelam*".

2. Nel caso in cui il fedele sia incorso nella scomunica *latae sententiae* non dichiarata^[8], la remissione della pena, in base al can.1355 § 2, può essere effettuata dall'Ordinario di tale fedele, oppure dall'Ordinario del territorio in cui questi viene a trovarsi o in cui abbia commesso l'apostasia; ciò può avvenire sia in foro interno (sacramentale o non sacramentale) che in foro esterno. Inoltre, qualunque Vescovo può rimettere la scomunica, ma solo nell'atto della Confessione sacramentale. In fine, anche il Canonico penitenziere (sia della Cattedrale sia della

Chiesa collegiale) ha la facoltà ordinaria di assolvere in foro sacramentale dalla scomunica *latae sententiae*, ma non la può delegare (cf can.508). Tale delega può essere data solo dall'Ordinario (Mod. 6).

3. Se la remissione della scomunica avviene in foro interno sacramentale, il confessore adotta la solita formula dell'assoluzione dei peccati, senza nulla aggiungere, ma solo ponendo l'intenzione di rimettere anche la pena. Se, invece, la remissione della scomunica avviene fuori dalla Confessione (sia in foro interno che esterno) il Superiore munito della debita facoltà deve usare la formula seguente: «*In forza del potere a me concesso io ti assolvo dal vincolo di scomunica. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo*» (tracciando sul fedele il segno della croce)^[9]. Inoltre, se la remissione avviene in foro esterno, essa va data normalmente per iscritto (cf can.1361 § 2).

4. Ordinariamente sono queste le vie per la remissione della scomunica^[10]. Nella loro applicazione si deve, comunque, tener presente l'importanza di una certa discrezione e riservatezza per rispetto del fedele; lo stesso Codice invita a far sì che tale atto di remissione della pena, anche se avviene in foro esterno, non sia divulgato se non nella misura in cui ciò sia utile a tutelare la fama del fedele o sia necessario per riparare lo scandalo (cf can.1361 § 3).

5. In fine, occorre ricordare che la remissione della scomunica può avvenire solo se il fedele ha receduto dalla contumacia, cioè se si sia veramente pentito del delitto commesso e abbia dato congrua riparazione agli eventuali danni e scandali provocati o almeno abbia promesso di farlo; a tale fedele non si può negare la remissione della scomunica, comminando eventualmente una penitenza riparatrice (cf cann. 1358 e 1347 § 2).

c)- RITO DI RIAMMISSIONE

1. Oltre alla regolazione della remissione della scomunica il CIC vigente non menziona altra procedura o rito per la riammissione dell'apostata nella piena comunione con la Chiesa cattolica, diversamente da quanto era previsto nel CIC 1917 al can.2314 § 2, riferendosi al Rito contenuto nell'*Ordo ad reconciliandum apostatam, schismaticum, vel haereticum*" contenuto nel Pontificale Romano^[11].

Attualmente, nel "*Rituale Romano, riformato a norma del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato dal Paolo VI*", non esiste più un rito analogo a quello poc'anzi ricordato, ma solo il "*Rito dell'ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di coloro che sono già stati validamente battezzati*" come Appendice al "*Rito per l'iniziazione cristiana degli adulti*"^[12]. In realtà si tratta di un rito che riguarda i fedeli nati e battezzati in una comunità ecclesiale non cattolica e accolti poi, secondo il rito latino, nella piena comunione della Chiesa cattolica (come si dice esplicitamente nel n.1 dei Praenotanda). Pertanto, esso può illuminare il caso che stiamo trattando soltanto per una qualche analogia, infatti nel nostro caso non vi è stata solo una diversità di confessione cristiana, ma un vero e proprio tradimento della fede cristiana^[13].

2. Non essendoci, dunque, oggi un rito apposito per i fedeli cattolici che ritornano alla Chiesa dopo averla formalmente abbandonata, per tali casi non possiamo che fare riferimento ai testi poc'anzi ricordati, oltre che alle indicazioni di fondo contenute nei documenti conciliari e postconciliari sulla Chiesa, sull'ecumenismo e sulla libertà religiosa.

Oltre all'atto dell'eventuale remissione della scomunica, sembra importante porre anche un segnale esteriore del cammino che ha portato il fedele a pentirsi dell'apostasia commessa, a riabbracciare la fede cristiana e a ritornare in piena comunione con la Chiesa cattolica. Tanto più quando fu data notorietà e pubblicità all'uscita dalla Chiesa con un grado di colpevolezza più o

meno grande. Ciò, però, deve tener presente il rispetto della persona e i suoi rapporti sia con la religione o la setta da cui è fuoriuscito sia con la propria comunità cristiana. Lo stesso "*Rito dell'ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica*" invita ad evitare che siano fatte celebrazioni di indole trionfalistica e, quando è necessario, ad adottare delle modalità riservate e quasi familiari. Pertanto, le modalità di riammissione alla Chiesa di questi fedeli dovrebbero articolarsi in modo sapiente secondo i diversi criteri in gioco, nel bene dei singoli fedeli e della comunità cristiana nel suo insieme.

3. Ciò premesso, sembra doveroso che in tali circostanze vi sia un piccolo rito in cui il fedele emetta una professione di fede secondo il credo cattolico (simbolo apostolico), preceduta da un atto di abiura consistente in una chiara testimonianza di abbandono della precedente esperienza per riabbracciare la fede cattolica. Ciò si svolgerà davanti al Vescovo o ad un Sacerdote da lui designato (Mod. 5), al garante che ha seguito la preparazione del fedele e ad alcuni testimoni tra i parenti, gli amici o i componenti della Parrocchia del fedele stesso. Tale rito può avvenire nel contesto della remissione della scomunica, se data in foro esterno, oppure dopo di essa, se data in foro interno.

4. Compiuto questo rito, si dovrà sottoscrivere l'Atto di riammissione (Mod. 7), in doppio originale, uno da trattenere nella Parrocchia in cui avvenne il rito, l'altro da trasmettere alla Curia, da annotare in debito registro. Quindi, l'Ordinario diocesano segnalerà l'avvenuta riammissione al Parroco di Battesimo del fedele per l'annotazione sul registro parrocchiale dei Battesimi (Mod. 8).

d)- AMMINISTRAZIONE DI ALCUNI SACRAMENTI

1. Rimane, in fine, il problema del rapporto di tale riammissione con i Sacramenti della Riconciliazione, dell'Eucarestia e della Cresima. Considerato il rapporto più sopra accennato tra peccato e delitto, sembra senz'altro necessario che il rito di professione di fede sia preceduto dalla confessione sacramentale del fedele (se ciò non avvenne già nel contesto della remissione della scomunica in foro interno sacramentale). Così pure, il movimento che ha riportato il fedele alla piena comunione con la Chiesa cattolica dovrebbe sfociare nella partecipazione al banchetto eucaristico; come e quando ciò possa avvenire dipende ancora una volta dalla particolare situazione del fedele e dalle circostanze ed opportunità pastorali.

2. Se, poi, il fedele non ha ancora ricevuto il Sacramento della Confermazione, spetta al Vescovo, a seconda dell'età e della preparazione dei fedeli, indicare se amministrare la Cresima nel contesto del rito di riammissione oppure successivamente; anche se generalmente nel caso di un fedele adulto sembra più opportuno sigillare la riammissione alla piena comunione con la Chiesa con la pienezza del dono dello Spirito Santo. Se il Vescovo concesse ad un sacerdote di presiedere al rito, contemporaneamente concederà a lui anche la facoltà di amministrare la Cresima. Ciò avviene anche nel Rito di ammissione alla Chiesa cattolica dei fedeli appartenenti ad altre confessioni cristiane^[14].

3. Può verificarsi anche il caso in cui un cattolico, reduce dall'esperienza in un nuovo movimento religioso, abbia ripreso normalmente a frequentare la comunità cattolica, magari riaccostandosi anche ai Sacramenti. Tali casi, di cui il Parroco venga a conoscenza, dovranno essere trattati con delicatezza, ma anche con chiarezza, richiamando l'interessato e chiedendogli la disponibilità a intraprendere un cammino appropriato, secondo le indicazioni del competente ufficio di Curia.

4. Riguardo al sacramento del Matrimonio, occorre ricordare anzitutto che chi si è separato dalla Chiesa cattolica con atto formale (al di là che abbia commesso un vero e proprio delitto di apostasia o sia effettivamente caduto nella pena di scomunica), non è tenuto alla forma canonica del matrimonio e alle norme riguardanti i matrimoni misti o con disparità di culto (cf cann. 1086, 1117, 1124). Pertanto, il matrimonio che questi ex-cattolici contraggono con un non battezzato o con un cristiano non cattolico o con un cattolico che pure si è formalmente separato dalla Chiesa cattolica, è ritenuto matrimonio valido, ancorché contratto senza forma canonica e senza le dovute dispense o licenze. Quindi, qualora tali persone vengano riammesse alla piena comunione con la Chiesa cattolica, non hanno bisogno di riecelebrazione il loro matrimonio^[15].

5. Quando, invece, queste persone durante il tempo di separazione dalla Chiesa cattolica hanno contratto matrimonio con un cattolico fuori dalla forma canonica, allora tale matrimonio non è ritenuto valido e va regolarizzato. A seconda delle circostanze e delle opportunità pastorali tale regolazione potrà avvenire o prima della riammissione dell'ex-cattolico alla piena comunione alla Chiesa cattolica, con una nuova celebrazione provvista di debita licenza o con la *sanatio in radice* (cf cann 1161 ss.)^[16]; oppure, nel contesto del rito della riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica attraverso una nuova celebrazione del matrimonio secondo la forma canonica. In tal modo questi fedeli potranno riprendere pienamente la loro vita cristiana^[17].

MOD. 1/A

**LETTERA DELLA CURIA
AL CATTOLICO CHE CHIEDE
L'ANNOTAZIONE DEL SUO ABBANDONO FORMALE
DELLA CHIESA CATTOLICA
(richiesta di colloquio prima dell'annotazione)**

Egregio Signore/ Gentile Signora.....

ho ricevuto la sua dichiarazione, in data, di abbandono della fede cattolica e ne ho preso atto.

Pur con profondo rammarico per la sua decisione, desidero manifestare anche sentimenti di fiducia nel cammino di ricerca della verità, a cui tutti siamo chiamati.

Proprio per amore di quella medesima verità e al fine di metterla in grado di decidere in coscienza, sono disponibile ad un cordiale colloquio con Lei, che potrà essere concordato anche telefonicamente (tel.).

Per venire incontro al suo desiderio mi permetto, inoltre, di chiedere il suo luogo e data di nascita e, se li conosce, luogo e data del battesimo (o, al limite, il domicilio dei genitori al momento della sua nascita).

Infatti, la rinuncia formale della fede dovrà essere annotata sul libro dei battezzati, che è il registro base di coloro che sono membri della Chiesa cattolica a tutti gli effetti.

In attesa di un cenno di risposta, porgo cordiali ossequi

-

Data

Il Responsabile dell'Ufficio
di CURIA

**LETTERA DELLA CURIA
AL CATTOLICO CHE CHIEDE
L'ANNOTAZIONE DEL SUO ABBANDONO FORMALE
DELLA CHIESA CATTOLICA
(richiesta dati)**

Egregio Signore/ Gentile Signora.....

ho ricevuto la Sua dichiarazione di abbandono della fede cattolica e intendo dare attuazione alla Sua richiesta. Pur con un certo rammarico desidero esprimere sentimenti di stima per questa Sua scelta come segno di ricerca della verità, a cui tutti siamo chiamati.

Al fine di rispettare la Sua decisione, mi permetto di chiedere il luogo e, possibilmente, la data del Suo Battesimo, o della nascita. Infatti la rinuncia formale alla Chiesa cattolica fa riferimento diretto al libro dei battezzati, che è il registro-base di coloro che sono membri della Chiesa cattolica a tutti gli effetti.

In attesa di un cenno di risposta, porgo cordiali saluti.

Data,

Il Responsabile dell'Ufficio
di CURIA

**LETTERA DELLA CURIA
AL CATTOLICO CHE CHIEDE
L'ANNOTAZIONE DEL SUO ABBANDONO FORMALE
DELLA CHIESA CATTOLICA
(richiesta di colloquio dopo l'annotazione)**

Egregio Signor/ Gentile Signora,

ho preso atto della Sua dichiarazione di abbandono della fede cattolica e ho dato disposizioni al Parroco del Suo Battesimo secondo quanto da Lei richiesto. Sono disponibile ad un incontro per illustrarLe, se lo riterrà opportuno, anche le conseguenze di ordine giuridico-canonico della Sua scelta.

Pur esprimendo un certo rammarico per la Sua decisione, desidero manifestare anche sentimenti di fiducia nel cammino di ricerca della verità, che idealmente ci unisce e porgo cordiali saluti.

Data,

Il Responsabile dell'Ufficio
di CURIA

**LETTERA DEL PARROCO
AL CATTOLICO CHE CHIEDE
L'ANNOTAZIONE DEL SUO ABBANDONO FORMALE
DELLA CHIESA CATTOLICA**

Egregio Signore / Gentile Signora,

con riferimento alla sua lettera del ho trasmesso alla Curia della mia Diocesi, per opportuna conoscenza, la sua dichiarazione di abbandono della fede cattolica.

Le devo esprimere il mio profondo rammarico e, idealmente, di tutta la Chiesa.

Nel contempo accolga tutti i miei sentimenti di fiducia, perché Ella possa continuare, assistito dalla grazia del Signore Gesù, nel cammino di ricerca della verità.

Le rivolgo l'invito ad un incontro, nel quale Ella possa esprimere serenamente i motivi dell'abbandono della Chiesa cattolica. Sarò lieto di incontrarla e confrontare il suo pensiero con l'insegnamento del Magistero cattolico.

In attesa di una sua gradita visita, che potrà concordare telefonicamente, Le invio i più cordiali ossequi.

Data,

Il Parroco

**AUTORIZZAZIONE DELL'ORDINARIO
AD APPORRE SUL REGISTRO DEI BATTESIMI
L'ANNOTAZIONE DI ABBANDONO DELLA CHIESA CATTOLICA**

L'ORDINARIO DIOCESANO

Prot.N.

Vista la richiesta del Sig./Sig.a,
nato/a nel Comune diil,
battezzato/a nella Parrocchia di il

Considerato l'esito dei contatti avuti, tramite lettera o colloquio, con il proprio Parroco o Addetto della Curia;

AUTORIZZA

il Rev. Parroco di
ad apporre sul registro dei battesimi, nelle finche relative all'Atto di battesimo di suddetto signore/signora, la seguente annotazione: *"È da ritenere che il battezzato abbia abbandonato formalmente la fede cattolica. In caso di richiesta del certificato di Battesimo, il Parroco interpellati l'Ordinario diocesano"*; aggiungendo poi gli estremi del presente decreto: *"cf. Autorizzazione dell'Ordinario diocesano, in data, P.G. n°"*).

Tale decisione comporta delle conseguenze di ordine giuridico da tenere presente (*).

Il Parroco comunichi alla Cancelleria della Curia l'avvenuta annotazione.

Data,

L'ORDINARIO

(*) Conseguenze di ordine giuridico:

- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cann. 874 § 1; 893 § 1)
- licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio (cann. 1071 § 1 n.5; 1124)
- esenzione dall'obbligo della forma canonica per il matrimonio (can. 1117)
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 § 1, 1°)
- esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann. 1331 § 1, 2°; 915)
- scomunica *latae sententiae* (can. 1364 § 1)

**COMUNICAZIONE DI
ABBANDONO DELLA CHIESA CATTOLICA
AL PARROCO DI BATTESIMO
(per motivi tributari)**

Rev. Parroco di

trasmetto la notifica della rinuncia alla fede cattolica, sottoscritta davanti all'Ufficiale di stato civile di da parte di battezzato in codesta parrocchia il

La presente lettera e l'allegata notifica dovranno essere conservate con riferimento nelle annotazioni del suddetto Atto di Battesimo.

A prescindere da un più precisa valutazione del caso concreto, d'ora in poi non si potranno rilasciare certificati del suddetto Battesimo senza consultare l'Ordinario diocesano.

Ringrazio della collaborazione e porgo cordiali ossequi.

Data,

Il Responsabile dell'Ufficio
di CURIA

**COMUNICAZIONE DI
ABBANDONO DELLA CHIESA CATTOLICA
AD ALTRA DIOCESI**

Rev.mo Cancelliere della Curia di

trasmetto la dichiarazione di abbandono formale della Chiesa Cattolica da parte del Sig.
..... nato a il
.....

- Non risulta in quale parrocchia la suddetta persona abbia ricevuto il Battesimo.
- Risulta che la suddetta persona abbia ricevuto il Battesimo nella parrocchia
di

La prego pertanto di provvedere alle debite annotazioni.

Profitto della circostanza per porgere deferenti ossequi.

Data,

Il Responsabile dell'Ufficio
di CURIA

**COMUNICAZIONE DI
ABBANDONO DELLA CHIESA CATTOLICA
ALLA PARROCCHIA DI RESIDENZA**

Rev. Parroco di

trasmetto in fotocopia la dichiarazione di abbandono della Chiesa Cattolica del
Sig..... residente in codesta parrocchia in via
.....

Voglia tenere in debito conto la presente comunicazione ai fini pastorali, soprattutto in
riferimento alle conseguenze di ordine giuridico che un atto formale di separazione dalla Chiesa
Cattolica comporta (*).

Profitto della circostanza per porgere cordiali ossequi.

Data,

Il Responsabile dell'Ufficio
di CURIA

(*) cfr. Canoni:

874 § 1; 893 § 1
confermazione

1071 § 1 n.5; 1124
matrimonio

1117

1184 § 1, 1°

di

1331 § 1, 2°; 915

1364 § 1

esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e

licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al

esenzione dall'obbligo della forma canonica per il matrimonio

privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni

pentimento

esclusione dai sacramenti e dai sacramentali

scomunica *latae sententiae*

**COMUNICAZIONE DI
ABBANDONO DELLA CHIESA CATTOLICA
A CAUSA DI MATRIMONIO**

Rev. Parroco di

comunico che il Sig....., nato il e battezzato in codesta parrocchia il, in occasione del suo matrimonio ha dichiarato di aver abbandonato formalmente la fede cattolica e di aderire alla religione:

.....
Voglia annotare sull'atto di Battesimo dell'interessato la dichiarazione di abbandono della Chiesa cattolica anche a motivo delle conseguenze di ordine giuridico che la predetta dichiarazione comporta (*).

Con ossequi.

Data,

Il Responsabile dell'Ufficio
di CURIA

(*) cfr. Canoni:

874 § 1; 893 § 1	esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e
confermazione	
1071 § 1 n.5; 1124	licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al
matrimonio	
1117	<i>esenzione dall'obbligo della forma canonica per il matrimonio</i>
1184 § 1, 1°	privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni
di	pentimento
1331 § 1, 2°; 915	esclusione dai sacramenti e dai sacramentali
1364 § 1	scomunica <i>latae sententiae</i>

**DOMANDA ALL'ORDINARIO
PER LA RIAMMISSIONE
ALLA PIENA COMUNIONE CON LA CHIESA CATTOLICA**

Parrocchia di
Diocesi di

All'Ordinario di

Il sottoscritto Parroco fa richiesta di poter riammettere alla piena comunione con la Chiesa cattolica il Sig., nato a, il
battezzato nella parrocchia di....., il, residente in questa parrocchia in via
....., comune di

(Descrizione del cammino svolto e indicazione delle persone che hanno curato la preparazione alla riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dopo questo cammino posso attestare la serietà della richiesta e la presenza di garanzie sufficienti. Pertanto, rimango in attesa di vostre indicazioni.

Data

Il Parroco

**CONCESSIONE FACOLTA' PER
RIAMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE CON LA CHIESA CATTOLICA**

Prot. N.

**IL VESCOVO
di**

.....

Vista l'istanza del Parroco diin data, con la quale chiede la riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica del Sig....., nato a....., battezzato il, nella parrocchia di, cresimato il, nella parrocchia di.....;

Considerato che questo fedele aderì ufficialmente al movimento religioso e dunque abbandonò la Chiesa cattolica con atto formale, cadendo così nella condizione di apostata con la conseguente pena *latae sententiae* della scomunica, come previsto al can. 1364 del CIC;

Preso atto della sua volontà di fuoriuscita dal predetto movimento religioso e del desiderio di riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica, attraverso un cammino iniziato nel, in accordo con il responsabile diocesano dei Movimenti religiosi alternativi;

A norma dei cann. 137; 883, 2°; 1108; 1354-1355; 1358 del CIC

CON IL PRESENTE ATTO CONCEDE

AL REV. SAC.

- la facoltà di rimettere la pena della scomunica in cui è incorso il Sig.....;
- la delega a presiedere il rito di riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica ;
(- la facoltà di amministrare la Cresima);
(- la facoltà di assistere al Matrimonio religioso).

Tali atti vengono compiuti nella parrocchia di, secondo le modalità ritenute più opportune dal Parroco. Si dia, poi, comunicazione dell'avvenuta riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica alla parrocchia di Battesimo di detto fedele e alla Cancelleria della nostra Curia vescovile. (Così pure venga annotato sul registro dei Matrimoni della parrocchia di il Matrimonio religioso dei Sigg.).

Data

Il Vescovo

**ATTO DI
RIAMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE
DELLA CHIESA CATTOLICA**

Il sottoscritto Sac.

parroco di

attesta che il giorno

presso la Chiesa di

il Sig./Sig.a

nato/a a, il

battezzato/a a, il

residente a,

che aveva abbandonato formalmente la Chiesa cattolica per aderire a

.....,

È STATO RIAMMESSO NELLA PIENA COMUNIONE DELLA CHIESA CATTOLICA,

secondo il decreto emesso dal Vescovo di in data (P.G.).

A tal fine, dopo aver compiuto un serio cammino di preparazione, si è accostato al sacramento della Riconciliazione; è stato assolto dalla scomunica "*latae sententiae*"; e, accompagnato dal garante, ha rinnovato davanti al sacerdote assistente e ai testimoni la professione di fede cattolica con la recita del Credo e l'emissione dell'abiura; e ha ricevuto il sacramento dell'Eucarestia ed il sacramento della Confermazione (se non ancora ricevuto).

In fede

.....

Il candidato

Sacerdote assistente

Garante

Testimoni

.....

.....

**COMUNICAZIONE DI
RIAMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE
DELLA CHIESA CATTOLICA**

L'Ordinario della Diocesi di

comunica al Parroco di

che il giorno

presso la Chiesa di

il Sig./Sig.a

nato/a a, il

battezzato/a a, il

residente a,

che aveva abbandonato formalmente la Chiesa cattolica per aderire a

.....,

È STATO RIAMMESSO NELLA PIENA COMUNIONE DELLA CHIESA CATTOLICA,

secondo il decreto emesso dal Vescovo di in data (P.G.).

A tal fine si è accostato al sacramento della Riconciliazione; è stato assolto dalla scomunica "*latae sententiae*"; ha rinnovato la professione di fede cattolica con la recita del Credo e l'emissione dell'abiura; e ha ricevuto il sacramento dell'Eucarestia ed il sacramento della Confermazione (se non ancora ricevuto).

Si prega pertanto di apporre la debita nota sul registro dei Battesimi nelle finche relative al Battesimo di detto signore/a.

Data,

L'ORDINARIO

^[1] Nel CIC vigente al can. 751 si tratta in modo esplicito e diretto delle diverse forme di rifiuto delle fede o della Chiesa cattolica da parte di un battezzato: ostinata negazione o dubbio di una

qualche verità da credere per fede divina e cattolica (= eresia), ripudio totale della fede cristiana (= apostasia), rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti (= scisma).

^[2] Caso particolare è quello di coloro che, in certe nazioni, dichiarano di non appartenere più alla Chiesa cattolica per sottrarsi al pagamento della tassa di religione. Ricevendo tali comunicazioni bisognerà senz'altro trasmetterne notizia al Parroco di battesimo, con l'indicazione di non rilasciare dei certificati di battesimo di queste persone senza l'autorizzazione dell'Ordinario (Mod. 4/a). Ciò permetterà, caso per caso, di valutare effettivamente la portata e le conseguenze canoniche della decisione di questi cattolici, nel rispetto degli indirizzi pastorali delle Chiese di appartenenza.

^[3] Nel Codice si trovano diverse formulazioni, a dire il vero non sempre chiare ed uniformi: al can.194 §1,2 troviamo, per esempio, l'espressione "abbandonare (deficere) pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa" e al can.694 §1,1 quella di "abbandonare (deficere) in modo notorio la fede cattolica"; anche al can.1071 §1,4 l'edizione italiana riporta la stessa espressione del canone precedente, ma in latino il verbo usato è "abdicere"; così come al can.316 §1 dove si ha l'espressione "abbandonare pubblicamente la fede cattolica"; ai cann.1086 §1, 1117 e 1124 si ha invece l'espressione "essere separati (deficere) con atto formale dalla Chiesa cattolica".

^[4] L'abbandono di fatto, che rimane cioè una questione personale, di per sé non comporta particolari conseguenze canoniche; l'abbandono notorio, quello cioè che ha avuto una rilevanza pubblica, comporta invece alcune conseguenze in ambito ecclesiastico: es. inabilità a dare il voto in qualche elezione (cf. can.171 §1,4), rimozione da un ufficio (cf. can.194 §1,2), impossibilità di essere accolti in un'associazione pubblica (cf. can.316 §1), dimissione da un istituto religioso (cf. can.694 §1,1), necessità della licenza dell'ordinario per potersi sposare in Chiesa con un cattolico (cf. can.1071 §1,4).

^[5] Volendo approfondire il discorso, bisogna notare che nel can. 751 del CIC vigente non si definisce più l'apostata (l'eretico e lo scismatico) come nel CIC 1917 (can.1325 §2), ma l'apostasia (l'eresia e lo scisma), volendo dunque stigmatizzare la tipologia dell'atto compiuto più che la tipologia del soggetto agente.

^[6] Si ricordi, comunque, che nel caso di pericolo di morte tale divieto di ricevere i Sacramenti viene sospeso; come pure nel caso di pericolo di grave scandalo o d'infamia (solo, però, se la pena *latae sententiae* non sia stata dichiarata né sia notoria nel luogo dove vive il fedele incorso nella pena) (cf. can.1352).

^[7] Similmente a questi casi si potrebbe trattare anche il caso di un cattolico che chiede di essere cancellato dal registro dei battesimi, ma senza passare ad altra religione o nuovo movimento religioso.

^[8] Nel caso, invece, che la pena sia stata dichiarata, ha la facoltà di rimetterla l'Ordinario che promosse il giudizio per dichiararla o l'Ordinario del luogo in cui viene a trovarsi l'apostata, dopo aver consultato l'Ordinario che dichiarò la pena (cf. can. 355 §1)

^[9] Cf Appendice I del Rito della Penitenza: "L'assoluzione delle censure".

^[10] Per completezza si dovrebbe ricordare anche la normativa prevista per il caso di pericolo di morte del penitente, in cui tutti i sacerdoti possono assolvere da tutti i peccati e rimettere tutte le pene (cf. can.976). Così pure in foro interno sacramentale ogni sacerdote lecitamente munito della facoltà di confessare può rimettere anche una scomunica non dichiarata qualora al penitente sia gravoso rimanere in uno stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda, a norma del can.1357. Ed in fine nel can.566 §2 si afferma che negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare il Cappellano ha la facoltà di assolvere dalle censure *latae sententiae* non riservate né dichiarate. Sono queste, tuttavia, delle situazioni che

raramente ricorrono nel caso del ritorno alla Chiesa di un ex-cattolico, in cui generalmente si richiede un cammino lungo e paziente.

[11] Cf PONTIFICALE ROMANUM Summorum Pontificum jussu editum a BENEDICTO XIV et LEONE XIII PONT. MAX. (recognitum et castigatum), Editio secunda post typicam, Ratisbonae, Romae, neo Eboraci et Cincinnati, 1908, pp. 399-403.

[12] Cf SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti (06.01.1972); ufficialmente edito in italiano dalla CEI in data 30.01.1978.

[13] Può essere, comunque, utile ricordare ciò che prevede oggi questo rito. Anzitutto in esso si afferma che per i fedeli non cattolici che vengono alla Chiesa cattolica non si richiede più l'abiura, ma soltanto una professione di fede (cf *Praenotanda* n.6). In effetti, il rito dell'ammissione prevede la recita del credo da parte del candidato, secondo il simbolo niceno-costantinopolitano con la sola aggiunta della formula: "credo e professo tutte le verità che la Santa Chiesa cattolica crede, insegna e annunzia come rivelate da Dio"(n.15); dopodiché avviene l'atto ufficiale di accoglienza nella Chiesa da parte del celebrante. Nei *Praenotanda* si sottolinea che questo è solo l'atto conclusivo di un'adeguata preparazione del candidato, sia dal punto di vista dottrinale che spirituale (cf n.5); inoltre, è previsto che in tale cammino il candidato sia accompagnato da uno o più garanti (cf n.10).

[14] Questa analogia fra le due situazioni fu posta dalla stessa Commissione pontificia per l'interpretazione dei Decreti del Vaticano II: «La facoltà, di cui nel Rito di ammissione nella piena comunione con la Chiesa cattolica di coloro che sono stati validamente battezzati (*Praenotanda* n.8) e nel Rito della Confermazione (*Praenotanda* n.7.b), secondo la quale il Presbitero deputato dal vescovo per l'ammissione può amministrare la Confermazione al candidato nello stesso atto di ammissione, comprende anche il caso della riammissione di un apostata dalla fede, non ancora confermato» (cf PONTIFICIA COMMISSIO DECRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, Responsa ad proposita dubia, I "De ministro Sacramenti Confirmationis" [25.04.1975], in AAS 75 [1975], p.348).

[15] Vale la pena ricordare che il matrimonio di un ex-cattolico, riammesso alla piena comunione con la Chiesa cattolica, precedentemente contratto con una persona non battezzata, potrebbe essere soggetto allo scioglimento da parte del Sommo Pontefice "in favore della fede e della salvezza delle anime", secondo le condizioni, circostanze e norme previste dal diritto.

[16] Ciò permetterà al coniuge cattolico di uscire da una situazione di irregolarità e al coniuge ex-cattolico di essere in una situazione morale più appropriata per il cammino di riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica.

[17] Comunque, per quanto riguarda in generale le situazioni matrimoniali toccate dal problema del passaggio di un coniuge ad un nuovo movimento religioso sarà opportuno il ricorso ad un Consultorio familiare diocesano.